



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AD INTERIM DEL IV SETTORE
“ ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI”**

n. 1484 del 24 LUG. 2025

n. 142 del 18.07.2025

OGGETTO: “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Modica”. CIG: 6229121144 – Ditta “IGM Rifiuti Industriali srl” - P. IVA 01046070890 - Liquidazione fattura n° 448 del 31.05.2025 relativa al canone e alla revisione prezzi art. 17 del CSA del mese di Maggio 2025.

**IL RESPONSABILE E. Q. – U. O. C. 7
ECOLOGIA E POLITICHE AMBIENTALI**

Premesso che:

- con Ordinanza Sindacale, prot. n° 66253 del 30.12.2024, contingibile ed urgente, emessa ai sensi dell'art.50, comma 5, del D. lgs. n° 267/2000 e ss. mm. ii, è stato ordinato alla Ditta “IGM Rifiuti Industriali srl” – P. IVA 01046070890, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica” regolamentato con contratto Rep n° 15930 del 24.02.2017, per il periodo transitorio dal 01/01/2025 al 31/12/2025, salvo cessazione anticipata, qualora nel frattempo, si dovesse provvedere al nuovo affidamento e alla stipula del relativo contratto con il nuovo aggiudicatario;
- la predetta Ordinanza Sindacale, prot. n° 66253 del 30.12.2024, si è resa assolutamente necessaria ed indispensabile, al fine di garantire la prosecuzione di un servizio essenziale, che non può essere interrotto al fine di evitare gravi ed irreparabili pregiudizi e danni alla salute pubblica nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico-sanitaria, in caso di mancata raccolta dei rifiuti nel territorio comunale;
l'esecuzione in proroga e senza interruzione, è stata ordinata, con la predetta O.S. n° 66253 del 30.12.2024, agli stessi patti e alle stesse condizioni tecnico-prestazionali di cui al citato contratto Rep n° 15930 del 24.02.2017;

Considerato che il Capitolato Speciale D'Appalto (CSA) del servizio in oggetto all'art. 17 - Revisione prevede che:

- il canone annuo di appalto è assoggettato alla revisione periodica del prezzo a seguito dell'inflazione e che la quantificazione degli importi è effettuata secondo le variazioni dell'indice NIC per la “raccolta Rifiuti” ovvero delle variazioni della voce 04.4.2 delle rilevazioni ISTAT;
- si procederà alla revisione annualmente a partire dal primo giorno dell'anno successivo alla data di avvio del servizio, con un'alea revisionale pari al 5% il che significa che l'incremento avviene solo per parte percentuale che eccede il predetto valore del 5%;

Vista la fattura n. 448 del 31.05.2025, emessa dalla ditta “ IGM Rifiuti Industriali srl” per il mese di Maggio 2025, dell'importo pari ad € 605.940,24 di cui € 550.854,76 per imponibile ed € 55.085,48 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza per il pagamento del canone pari a € 545.219,21 oltre IVA al 10% e della somma di € 5.635,55 oltre

IVA al 10% per incremento canone ai sensi dell'art. 17 del CSA, quantificata secondo gli indicatori NIC disponibili sul portale Istat prima dell'avvio del servizio ovvero 1° gennaio 2017 rapportati agli ultimi indicatori disponibili prima del 01.gennaio 2024 (ovvero dicembre 2023) secondo la variazione registrata, al netto dell'alea revisionale del 5%, pari al 1,034%, che applicata all'importo del canone mensile determina un incremento revisionale dello stesso pari a € 5.635,55 oltre IVA al 10% ;

Considerato che fu avanzato, dalla Ditta "IGM srl", presso il Tribunale di Catania - Sezione Specializzata in materia di impresa, il ricorso ex art. 700 c.p.c. R.G. 14342/2020 , acquisito al protocollo dell'Ente con n° 57814 del 30.12.2020, con il quale fu richiesto di sospendere gli effetti delle trattenute/penali di tipo qualitativo applicate dalla scrivente Amministrazione;

Vista l'Ordinanza del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa Sezione Civile del 13.04.2021, con la quale il Giudice Designato:

- accolse il predetto ricorso ex art. 700, cpc R.G. 14342/2020, proposto dalla ditta "IGM srl";
- sospese gli effetti dell'applicazione della penale/trattenuta di € 1.208.375,62 applicata dal Comune di Modica;
- inibì al Comune di dare effetto all'applicazione di tale penale/trattenuta, stabilendo, secondo la clausola contenuta nell'art. 14 del CSA, in merito alle penalità qualitative, che *"il diritto della stazione appaltante di applicarla, appare, prima facie, inesistente per l' indeterminatezza e la genericità della clausola"* e, in relazione alla trattenuta operata per la voce "S17" a seguito del cambio del sito della discarica da Catania a Ragusa, che *"il relativo corrispettivo, poiché l'impianto di Cava dei Modicani ricade pur sempre in territorio extra ARO, appare essere dovuto e risulta quindi illegittima la pretesa di "scomputo/trattenuta" del corrispondente importo annuale da parte dell'Amministrazione"*;

Atteso che in data 29 aprile 2021 il Comune di Modica oppose reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la predetta Ordinanza del 13.04.2021 emessa a seguito del predetto procedimento ex art. 700 cpc R.G. 14342/2020 N.R.G. del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Imprese;

Vista l'Ordinanza del 25.05.2021, con la quale il Consiglio del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa Sezione Civile, rigettò il predetto reclamo proposto dal Comune di Modica avverso l'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure in data 13.04.2021

Tenuto conto che:

- in conseguenza delle predette ordinanze del 13.04.2021 e del 25.05.2021 del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Imprese, in atto, l'Ente è impossibilitato a procedere alla quantificazione delle penali qualitative per servizi non resi e/o resi in maniera non conformi al CSA, contestati ai sensi dell'art. 4 – Penalità del CSA;
- occorre procedere alla liquidazione della predetta fattura n° 448 del 31.05.2025 emessa dalla ditta " IGM Rifiuti Industriali srl" dell'importo pari ad € 605.940,24 di cui € 550.854,76 per imponibile ed € 55.085,48 per IVA al 10%, fermo restando la fondatezza delle contestazioni operate dal D.E.C., dott. Dario Modica;

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "IGM Rifiuti Industriali srl" di Siracusa;
- la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio è stata sancita dall'art. 31, comma 5, del D.L. n° 69/2013, come modificato in sede di conversione di legge. La Circolare n° 36 del 06.09.2013, con la quale il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al predetto art. 31 del D.L. n° 69/2013, precisa che, "essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21.08.2013 e, pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni";

Rilevato che, come espresso nella predetta circolare n. 36/2013, nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, come nel caso in specie, si ritiene di poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell'ambito dei 120 giorni, fa eccezione il pagamento del saldo finale, ossia il pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura);

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione e pagamento, in favore della ditta "IGM srl", della somma di € 550.854,76 IVA al 10% esclusa pari a € 55.085,48) e comprensiva di ogni altro onere a valere sulla predetta fattura n° 448 del 31.05.2025;

Dato atto che la superiore somma di € 605.940,24 trova copertura nelle somme impegnate al Cap. 5810/04 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025, all'imp. n° 298/2025 giusta determina n° 627 del 14.04.2025;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL;
- ai sensi dell'art. 250, comma 1, del TUEL:
 - l'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;
 - dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato;
- la norma consente il superamento delle dotazioni previste nell'ultimo bilancio approvato a condizione che siano individuate le fonti di finanziamento;
- inoltre ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa di che trattasi, per l'adeguamento degli stanziamenti di uscita, rientra tra quelle obbligatorie e non frazionabili;
- la superiore spesa è assolutamente necessaria ed improcrastinabile poiché occorre per assicurare l'espletamento di un servizio essenziale indispensabile e obbligatorio, che non può essere interrotto, volto ad evitare grave nocumento per la salute e la sicurezza pubblica e conseguenti danni gravi e certi all'Ente che potrebbero derivare dalla sua mancata esecuzione;

Viste:

- la determina dirigenziale n. 2245 del 05.09.2023, con la quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Unità Organizzativa n. 8 "Ecologia e Politiche Ambientali" del III Settore Tecnico di cui all'Organigramma approvato con Deliberazione della G.C. n° 50/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 173 del 09.07.2024 relativa all'approvazione del nuovo Organigramma comunale in riforma di quello approvato con Deliberazione della G.C. n° 50/2023, in base al quale la struttura organizzativa dell'Ente è stata completata di un ulteriore settore, il Settore IV, denominato "Ecologia e servizi manutentivi" nell'ambito del quale insiste l'Unità Operativa U.O.C. n. 7 – Ecologia e Politiche Ambientali;
- le determine sindacali n° 2005 del 05.09.2024, n° 547 del 02.04.2025 e n° 1019 del 30.05.2025 di attribuzione ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi" al Segretario Generale pro- tempore dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi, rispettivamente, fino al 31.03.2025, al 31.05.2025 e al 30.06.2025;

Dato atto che:

- con le predette determina sindacale n° 2005 del 05.09.2024, n° 547 del 02.04.2025 e n° 1019 del 30.05.2025, è stato disposto che il Segretario Generale in tali funzioni apicali dovrà essere supportato e coadiuvato dalle stesse figure già da ultimo incaricate di U.O.C. n. 6 – Manutenzione e Randagismo e di U.O.C. n. 7 - Ecologia e Politiche Ambientali;

- pertanto la scrivente già incaricata di U.O.C. n. 7 – Ecologia e Politiche Ambientali, con i predetti atti n° 2005 del 05.09.2024, n° 547 del 02.04.2025 e n° 1019 del 30.05.2025, è contestualmente incaricata come responsabile dei procedimenti relativi alla predetta U.O.C. n. 7 e dei relativi atti;

Vista la determina sindacale n° 1300 del 01.07.2025 di prosecuzione dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi" al Segretario Generale pro-tempore, dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi, dal 01 al 31 luglio 2025;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

PROPONE
AL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL IV SETTORE - "ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI"

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 3 della L. R. del 30 aprile 1981 n° 10;
2. **Di dare atto che:**
 - con Ordinanza Sindacale, prot. n° 66253 del 30.12.2024, contingibile ed urgente, emessa ai sensi dell'art.50, comma 5, del D. lgs. n° 267/2000 e ss. mm. ii, è stato ordinato alla Ditta "IGM Rifiuti Industriali srl" – P. IVA 01046070890, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica" regolamentato con contratto Rep n° 15930 del 24.02.2017, per il periodo transitorio dal 01/01/2025 al 31/12/2025, salvo cessazione anticipata, qualora nel frattempo, si dovesse provvedere al nuovo affidamento e alla stipula del relativo contratto con il nuovo aggiudicatario;
 - la predetta Ordinanza Sindacale, prot. n° 66253 del 30.12.2024, si è resa assolutamente necessaria ed indispensabile, al fine di garantire la prosecuzione di un servizio essenziale, che non può essere interrotto al fine di evitare gravi ed irreparabili pregiudizi e danni alla salute pubblica nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico-sanitaria, in caso di mancata raccolta dei rifiuti nel territorio comunale;
 - l'esecuzione in proroga e senza interruzione, è stata ordinata, con la predetta O.S. n° 66253 del 30.12.2024, agli stessi patti e alle stesse condizioni tecnico-prestazionali di cui al citato contratto Rep n° 15930 del 24.02.2017;
3. **Di dare atto, altresì, che:**
 - con le predette ordinanze del 13.04.2021 e del 25.05.2021, emesse dal Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa Sezione Civile, in accoglimento del ricorso ex art. 700, cpc R.G. 14342/2020, proposto dalla ditta "IGM srl", il Comune di Modica fu inibito di dare effetto all'applicazione di tale penale/trattenuta, stabilendo, secondo la clausola contenuta nell'art. 14 del CSA, in merito alle penalità qualitative, che *"il diritto della stazione appaltante di applicarla, appare, prima facie, inesistente per l'indeterminatezza e la genericità della clausola"* e, in relazione alla trattenuta operata per la voce "S17" a seguito del cambio del sito della discarica da Catania a Ragusa, che *"il relativo corrispettivo, poiché l'impianto di Cava dei Modicani ricade pur sempre in territorio extra ARO, appare essere dovuto e risulta quindi illegittima la pretesa di "scomputo/trattenuta" del corrispondente importo annuale da parte dell'Amministrazione"*;
 - in conseguenza delle predette ordinanze del 13.04.2021 e del 25.05.2021 del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in atto, l'Ente è impossibilitato a procedere alla quantificazione delle penali qualitative per servizi non resi e/o resi in maniera non conformi al CSA, contestati ai sensi dell'art. 4 – Penalità del CSA;

- per quanto sopra si procede alla liquidazione della predetta fattura n° 448 del 31.05.2025 emessa dalla ditta “IGM Rifiuti Industriali srl” dell’importo pari ad € 605.940,24 di cui € 550.854,76 per imponibile ed € 55.085,48 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza, fermo restando la fondatezza delle contestazioni operate dal D.E.C., dott. Dario Modica;

4. **Di liquidare**, per quanto sopra, la predetta somma di € 605.940,24 a valere sulla detta fattura n° 448 del 31.05.2025, come segue:

- a. alla ditta IGM Rifiuti Industriali srl, meglio individuata nell’unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 550.854,76 comprensiva di oneri di sicurezza;
- b. all’erario, l’IVA relativa all’operazione di cui in premessa, pari ad € 55.085,48 ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;

5. **Di dare atto che:**

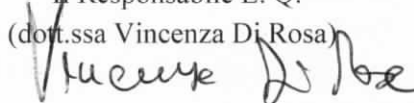
- la somma di € 605.940,24 trova copertura nelle somme impegnate al Cap. 5810/04 dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL per l’annualità 2025, all’imp. n° 298/2025, giusta determina n° 627 del 14.04.2025;
- la prestazione è stata eseguita nel mese di maggio 2025 e che l’esigibilità dell’obbligazione è avvenuta nel corrente anno 2025;

6. **Di dare mandato** al Funzionario Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 550.854,76 (IVA al 10% esclusa pari a € 55.085,48) alla sopra citata Ditta “IGM Rifiuti Industriali S.r.l.” a mezzo Bonifico Bancario, previe le verifiche di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

7. **Di dichiarare**, ai sensi dell’art. 8 del Codice di Comportamento approvato con delibera di Giunta Municipale n. 285/2020, che, in ordine al presente atto, non sussiste ipotesi di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;

8. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 26 del DLgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

9. **Di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale on-line ai fini della generale conoscenza;

Il Responsabile E. Q.
(dott.ssa Vincenza Di Rosa)


**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL IV SETTORE - “ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI”**

Vista la superiore proposta del Responsabile E. Q. – U. O. 7. – Ecologia e Politiche Ambientali;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità della stessa alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 173 del 09.07.2024, con la quale è stato approvato il nuovo Organigramma Comunale ed il conseguente assetto organizzativo dell'Ente in strutture di I livello – Settori e in strutture di II livello - Unità Operative Complesse (U.O.C.);

Vista la determina sindacale n° 1300 del 01.07.2025 di prosecuzione dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi" al Segretario Generale pro-tempore, dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi, dal 01 al 31 luglio 2025;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs n°152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n° 9/2010;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto
- l'OREL;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di approvare** la superiore proposta di provvedimento, facendone propria motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. **Di dare atto che:**
 - con Ordinanza Sindacale, prot. n° 66253 del 30.12.2024, contingibile ed urgente, emessa ai sensi dell'art.50, comma 5, del D. lgs. n° 267/2000 e ss. mm. ii, è stato ordinato alla Ditta "IGM Rifiuti Industriali srl" – P. IVA 01046070890, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica" regolamentato con contratto Rep n° 15930 del 24.02.2017, per il periodo transitorio dal 01/01/2025 al 31/12/2025, salvo cessazione anticipata, qualora nel frattempo, si dovesse provvedere al nuovo affidamento e alla stipula del relativo contratto con il nuovo aggiudicatario;
 - la predetta Ordinanza Sindacale, prot. n° 66253 del 30.12.2024, si è resa assolutamente necessaria ed indispensabile, al fine di garantire la prosecuzione di un servizio essenziale, che non può essere interrotto al fine di evitare gravi ed irreparabili pregiudizi e danni alla salute pubblica nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico-sanitaria, in caso di mancata raccolta dei rifiuti nel territorio comunale;
 - l'esecuzione in proroga e senza interruzione, è stata ordinata, con la predetta O.S. n° 66253 del 30.12.2024, agli stessi patti e alle stesse condizioni tecnico-prestazionali di cui al citato contratto Rep n° 15930 del 24.02.2017;
3. **Di dare atto, altresì, che:**
 - con le predette ordinanze del 13.04.2021 e del 25.05.2021, emesse dal Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa Sezione Civile, in accoglimento del ricorso ex art. 700, cpc R.G. 14342/2020, proposto dalla ditta "IGM srl", il Comune di Modica fu inibito di dare effetto all'applicazione di tale penale/trattenuta, stabilendo, secondo la clausola contenuta nell'art. 14 del CSA, in merito alle penalità qualitative, che *"il diritto della stazione appaltante di applicarla, appare, prima facie, inesistente per l'indeterminatezza e la genericità della clausola"* e, in relazione alla trattenuta operata per la voce "S17" a seguito del cambio del sito della discarica da Catania a Ragusa, che *"il relativo corrispettivo, poiché l'impianto di Cava dei Modicani ricade pur sempre in territorio extra ARO, appare essere dovuto e risulta quindi illegittima la pretesa di "scomputo/trattenuta" del corrispondente importo annuale da parte dell'Amministrazione"*;

- in conseguenza delle predette ordinanze del 13.04.2021 e del 25.05.2021 del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in atto, l'Ente è impossibilitato a procedere alla quantificazione delle penali qualitative per servizi non resi e/o resi in maniera non conformi al CSA, contestati ai sensi dell'art. 4 – Penalità del CSA;
- per quanto sopra si procede alla liquidazione della predetta fattura n° 448 del 31.05.2025 emessa dalla ditta “IGM Rifiuti Industriali srl” dell'importo pari ad € 605.940,24 di cui € 550.854,76 per imponibile ed € 55.085,48 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza, fermo restando la fondatezza delle contestazioni operate dal D.E.C., dott. Dario Modica;
4. **Di liquidare**, per quanto sopra, la predetta somma di € 605.940,24 a valere sulla detta fattura n° 448 del 31.05.2025, come segue:
- alla ditta IGM Rifiuti Industriali srl, meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 550.854,76 comprensiva di oneri di sicurezza;
 - all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 55.085,48 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
5. **Di dare atto che:**
- la somma di € 605.940,24 trova copertura nelle somme impegnate al Cap. 5810/04 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025, all'imp. n° 298/2025, giusta determina n° 627 del 14.04.2025;
 - la prestazione è stata eseguita nel mese di maggio 2025 e che l'esigibilità dell'obbligazione è avvenuta nel corrente anno 2025;
6. **Di dare mandato** al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 550.854,76 (IVA al 10% esclusa pari a € 55.085,48) alla sopra citata Ditta “IGM Rifiuti Industriali S.r.l.” a mezzo Bonifico Bancario, previe le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
7. **Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con delibera di Giunta Municipale n. 285/2020, che, in ordine al presente atto, non sussiste ipotesi di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
8. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 26 del DLgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
9. **Di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line ai fini della generale conoscenza.

24/04/2025

Il Dirigente ad interim del IV Settore
(Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
298/2025	12/03/25	E 605940,24	5810/4	2025
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
09	03	1	103	

Modica, 24/07/2025
Simone Quarta

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 24/07/2025

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 24/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 LUG. 2025 al - 8 AGO. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Determinazione n. <u>1484</u> del <u>24 LUG. 2025</u>	
Beneficiario	"IGM Rifiuti Industriali S.R.L."
Indirizzo	V.le Montedoro, 18 – Siracusa
P. IVA / Codice Fiscale	01046070890
Importo vantaggio economico	€ 550.854,76
Codice Identificativo Gara	"CIG 6229121144"
Norme di riferimento dell'attribuzione	Gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. n° 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del predetto D. Lgs. n° 163/2006
Settore Competente	IV Settore "Ecologia e Servizi Manutentivi
Dirigente del Settore	dott.sa Giuseppa Silvana Puglisi
Responsabile del Procedimento	Dott. sa Vincenza Di Rosa